

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5779 del 18/11/2021
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - COMUNE DI RAVENNA - RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO PISTA CICLO-PEDONALE - ENTRAMBE LE SPONDE DEL FIUME BEVANO - LOCALITÀ LIDO DI CLASSE IN COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO N. RA21T0023.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5933 del 16/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO - COMUNE DI RAVENNA - RILASCIO CONCESSIONE**  
PER OCCUPAZIONE AD USO PISTA CICLO-PEDONALE - ENTRAMBE LE  
SPONDE DEL FIUME BEVANO - LOCALITÀ LIDO DI CLASSE IN COMUNE DI  
RAVENNA - **PROCEDIMENTO N. RA21T0023.**

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la determinazione Dirigenziale n. 221 del 24/03/2021, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Fabrizio Magnarello;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 29/06/2021 registrata al PG/2021/101823 del 29/06/2021 con cui il sig. Ravaioli Stefano in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti del Comune di Ravenna, P.Iva 00354730392 con sede legale in Piazza del Popolo 1 nel Comune di Ravenna (RA), **ha richiesto la concessione per l’occupazione di aree demaniali** in località Lido di Classe in Comune di Ravenna (RA) ad uso pista ciclo-pedonale;

**DATO ATTO** dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 242 del 04/08/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**PRESO ATTO** che l’area oggetto di concessione rientra in zona protetta ed è all’interno di un Sito

Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii. in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria codice: IT4070009, tipologia: ZSC-ZPS, denominato Ortazzo, Ortazzino Foce del Torrente Bevano, come da nulla osta e valutazione di incidenza provvedimento n. 2021/00260 del 04/08/2021;

**PRESO ATTO** dell'assenso, con prescrizioni, espresso dal Servizio Sicurezza territoriale e Protezione Civile sede di Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 3930 del 08/11/2021, assunta al protocollo Arpae con prot. n. PG/2021/172319 del 09/11/2021;

**CONSIDERATO**

- che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;
- che il canone non è dovuto ai sensi della DGR 895/2007 lettera e);
- che il deposito cauzionale non è dovuto ai sensi della L.R. n. 2/2015 art. 8, c.4;

**ACCERTATO** che il richiedente deve versare le spese istruttorie di euro 75,00;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

**SU** proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO** la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

#### DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Ravenna, P.Iva 00354730392, con sede legale in Piazza del Popolo n. 1 in Comune di Ravenna (RA), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico, argine destro e sinistro del torrente Bevano sita in località Lido di Classe, in Comune di Ravenna (RA), catastalmente identificata al fg. n. 26 mappale n. 19, 28, 50, 61 e 63 (indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER P1 x=763359 y=915104, P2 x=764122 y=915990), ad uso rampa pista ciclopedonale, **codice pratica RA21T0023**;
2. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2039**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/11/2021 (PG/2021/176350 del 16/11/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile sede di Ravenna con determinazione n. 3930 del 08/11/2021, e al nulla osta e valutazione di incidenza rilasciato dal Parco del Delta del Po con provvedimento n. 2021/00260 del 04/08/2021, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni

- competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di stabilire che in mancanza del versamento delle spese istruttorie, quantificate in € 75,00, entro trenta giorni dal ricevimento della determina, la concessione decade;
  7. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
  8. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
  9. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
  10. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
  11. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

*Fabrizio Magnarello*

*Originale Firmato digitalmente*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata al Comune di Ravenna, P.Iva 00354730392 (codice procedimento RA21T0023).

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua torrente Bevano, individuata al fg. n. 26 mappale n. 19, 28, 50, 61 e 63 (indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER **P1** x=763359 y=915104, **P2** x=764122 y=915990), del Comune di Ravenna (RA), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione è concessa ad uso pista ciclo-pedonale.

**ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti,

mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della

concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

**ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DEL SERVIZIO**

**SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – SEDE DI RAVENNA N. 3930 DEL 08/11/2021**

*<<2. di condizionare l'occupazione demaniale alle seguenti prescrizioni:*

*a) la durata temporale del presente Nulla Osta Idraulico è pari a quella della Concessione rilasciata da ARPAE in merito all'occupazione demaniale;*

*b) il presente Nulla Osta, rilasciato ai soli fini idraulici, concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito demaniale e fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di eventuali aree private dovranno essere concordate dal concessionario con i rispettivi proprietari;*

*c) nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica, potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto. Lo scrivente Servizio provvederà solo ed esclusivamente ai lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza, mentre l'eventuale ripristino del percorso ciclopedonale sarà a carico del Concessionario (Comune di Ravenna);*

*d) il Concessionario è tenuto alla custodia degli eventuali manufatti presenti sulle aree occupate, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione. Per la realizzazione di nuovi manufatti sarà invece necessaria una nuova richiesta al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna per l'ottenimento della relativa Autorizzazione Idraulica. Il Concessionario è inoltre tenuto ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dallo scrivente Servizio, anche in futuro, a tutela dell'interesse pubblico e della sicurezza idraulica;*

e) lo scrivente Servizio si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati;

f) il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque o qualunque cosa nell'esercizio della concessione, in particolare di quelli derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto del presente Nulla Osta, anche a seguito delle direttive e prescrizioni impartite da questo Servizio a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza;

g) **nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto ad eseguire**, nei modi e nei tempi consentiti da questo Servizio, i necessari interventi conservativi e in particolare:

- **il controllo e la manutenzione dei manufatti**, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
- **il ricarico di solchi e avvallamenti che il passaggio continuo dei mezzi abilitati al passaggio lungo percorso ciclo-pedonale** dovessero creare sulla sommità arginale e nelle rampe di accesso, con idoneo materiale stabilizzato;
- **il taglio della vegetazione spontanea sull'intera area in concessione (sommità arginali, golene, banche esterne, scarpate interne ed esterne)** e l'allontanamento dall'ambito fluviale del materiale di risulta. In particolare, si sottolinea che dovrà essere sfalciata anche la particella di cui al Mappale numero 61, corrispondente alla banca esterna dell'argine in destra idraulica, su cui corre una pista di Servizio per la vigilanza idraulica;

- **la rimozione dal percorso e da tutte aree concesse di detriti, legname e altri materiali lasciate dalle piene**, con l'asportazione dall'ambito fluviale;
- **la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche**;

h) il Concessionario dovrà comunicare per iscritto allo scrivente Servizio il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori e delle manutenzioni, con indicazione della data di previsto inizio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione;

i) lo scrivente Servizio potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che saranno ritenute opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua;

j) le ripe arginali laterali al percorso sono considerate pertinenze di esercizio. È pertanto a carico del Concessionario la loro manutenzione in modo da impedire franamenti o cedimenti, comprese le opere di sostegno necessarie al fine di prevenire lo scoscendimento del terreno;

k) nell'intero itinerario, compresa la piazzola presso l'idrovora Bevanella, è ammesso il solo transito di cicli e pedoni. Non sarà consentito il transito ai quadrupedi da sella e veicoli a motore, salvo per i mezzi di vigilanza e manutenzione delle opere idrauliche, per l'esercizio delle concessioni demaniali e le attività di polizia idraulica, di soccorso e protezione civile. È in ogni caso vietato, in presenza di pioggia o di terreni saturi d'acqua, il transito nelle sommità arginali;

l) Spetta al Concessionario:

- adottare le disposizioni di regolamentazione della circolazione, comprese quelle di limitazione o inibizione che si rendessero necessarie in relazione allo stato delle arginature,

*dei manufatti e alle condizioni di piena del corso d'acqua;*

- *l'apposizione e la manutenzione della segnaletica e dei presidi sicurezza cartellonistica e le della staccionate circolazione. dovranno **La cartellonistica e le staccionate dovranno essere facilmente sfilabili e collocate, previa valutazione del personale del Servizio concedente, in posizioni da minimizzare l'interferenza per l'accessibilità e la manutenzione agli argini;***

- *la vigilanza relativa al corretto uso dell'itinerario;*

*m) il Concessionario e l'Amministrazione idraulica potranno, previo accordo, installare o modificare sulle sommità, sulle banche e al piede degli argini sbarre o altri dispositivi fisici atti a impedire accessi impropri alle arginature. Gli sbarramenti, le cui chiavi sono consegnate al Concessionario per l'accesso coi mezzi necessari all'esecuzione degli interventi di costruzione, manutenzione e ispezione, dovranno essere mantenuti chiusi anche durante l'esercizio del percorso, tranne che negli orari di esecuzione dei lavori;*

*n) sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza l'autorizzazione dello scrivente Servizio, l'installazione di cartelli pubblicitari e di quelli recanti le indicazioni di cui all'art. 134 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.;*

*o) **ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, dovrà essere preventivamente autorizzato** dall'Amministrazione concedente, previo parere del Servizio Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ravenna, **ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;***

p) il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione scrivente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricata per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

q) l'ARSTPC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

r) i lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

s) il concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. Competerà pertanto al concessionario adottare tutte le misure idonee alla gestione dei rischi anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. A tal fine **il concessionario dovrà predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune.** In tale procedura dovranno essere indicate le misure

*informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'Allerta idrogeologica-idraulica; sarà cura del Concessionario consultare tale documento che è reperibile presso il <https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/> sito oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione dell'allerta relativa al codice colore GIALLO e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità dell'allerta stessa. Copia di detta procedura, redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Concessionario, dovrà essere trasmessa all'ufficio di protezione civile del Comune, ad ARPAE ed allo scrivente Servizio;*

*t) l'ARSTPC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*

*u) in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di rimessa in pristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.>>*

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 31/12/2039**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

#### **ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

#### **ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

#### **ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla

legge.

#### **ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

**ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**